



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Diritto antidiscriminatorio.

Profili generali di diritto sostanziale e tutele processuali


Stranieri e accesso al lavoro: criticità e disfunzioni

William Chiaromonte

22 marzo 2019

Le coordinate di riferimento


- Carezza di efficaci politiche migratorie nazionali
- Con particolare riferimento alle migrazioni per motivi economici (\neq umanitari): disciplina legislativa complessa, macchinosa e fonte di trattamenti potenzialmente discriminatori
- Elusione della disciplina in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri \rightarrow irregolarità e lavoro sommerso \rightarrow sanatorie *ex post*
- Ostacoli legislativi all'accesso al lavoro degli stranieri vs. strutturale richiesta da parte del mercato del lavoro (es. lavoro stagionale)





Stranieri residenti in Italia


Residenti stranieri in Italia



Fonte: Dossier Statistico Immigrazione 2018, Idos/Confronti/Unar



Immigrati nel mercato del lavoro in Italia



Fonte: Dossier Statistico Immigrazione 2018, Idos/Confronti/Unar




Il mercato del lavoro degli stranieri


- **Complementare** rispetto a quello degli italiani (*DDD – dirty, dangerous and demeaning – jobs*)
- **Segmentato** fra lavoro regolare e lavoro sommerso



Occupati per tipologia di lavoro (anno 2016)



Prime 10 professioni con maggiore presenza di stranieri e di italiani



Fonte: elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat

Ingresso, soggiorno e lavoro

- 1. **Ingresso in Italia** → l'ingresso dello straniero in Italia per motivi di lavoro è rimesso alla discrezionalità dello Stato: specifiche regolamentazioni
- 2. **Accesso al lavoro** → art. 4 Cost.: diritto al lavoro per tutti i "cittadini" (legittima per la Corte costituzionale la previa verifica dell'indisponibilità di manodopera nazionale) → non esiste un diritto al lavoro per gli stranieri
- 3. Tuttavia, una volta che lo straniero è stato ammesso e autorizzato a lavorare in Italia → **principio di parità di trattamento nelle condizioni di lavoro rispetto ai lavoratori italiani ed UE** (artt. 35-40 Cost.; art. 2, co. 3, t.u. immigrazione): es. mansioni, retribuzione, diritti ed obblighi delle parti, etc.



1) La programmazione dei flussi in ingresso


- E' lo strumento con cui lo Stato determina – periodicamente e preventivamente – il numero massimo di stranieri che è in grado di accogliere
- 1. Documento programmatico triennale sulla politica dell'immigrazione e degli stranieri (in disuso)
- 2. Decreto flussi annuale (non emanato però tutti gli anni, salvo che per il lavoro stagionale) → l'accesso al lavoro è subordinato – salve eccezioni – alla disponibilità delle quote definite nel decreto flussi



Migrazioni per motivi economici vs migrazioni per motivi umanitari: riduzione dei permessi rilasciati per motivi di lavoro, aumento di quelli rilasciati per motivi umanitari

Anno	Permessi per lavoro non stagionale	Permessi per lavoro stagionale	Totale permessi per lavoro	Richieste di protezione internazionale
2007	170.000	80.000	250.000	13.310
2008	150.000	80.000	230.000	31.723
2009	-	80.000	80.000	19.090
2010	86.600	11.400	98.000	12.121
2011	-	60.000	60.000	37.350
2012	17.850	35.000	52.850	17.352
2013	17.850	30.000	47.850	26.620
2014	17.850	15.000	32.850	63.456
2015	17.850	13.000	30.850	83.970
2016	17.850	13.000	30.850	123.600
2017	13.850	17.000	30.850	130.119
2018	12.850	18.000	30.850	53.596

Tabella 1. Quote di stranieri ammessi in Italia per motivi di lavoro (fonte: "decreti flussi" anni 2007-2018) e numero di richieste di protezione nazionale presentate (fonte: Commissione nazionale per il diritto di asilo, 2018).




- Messaggio fra le righe → “non abbiamo bisogno di lavoratori stranieri”; se davvero non ci fossero i lavoratori stranieri: alcune conseguenze
 - drastica diminuzione nei prossimi 20 anni del numero di soggetti in età lavorativa (25-64 anni): da 36 a 29 milioni (a meno di un “innesto” di 325.000 lavoratori per anno);
 - crisi dei settori produttivi nei quali la presenza di lavoratori stranieri è particolarmente significativa (alberghiero/ristorazione: 18,4%; edilizia: 17,4%; agricoltura: 16,7%), e in particolare dei *DDD (dirty, dangerous and demeaning) Jobs*;
 - crisi del sistema previdenziale “a ripartizione”: gli stranieri versano all’INPS contributi per 8 miliardi di Euro, ricevendo circa 3 miliardi (con la differenza si pagano circa 600.000 pensioni).

Stima delle spese imputabili agli immigrati nel 2016, €mld

L'incidenza delle spese imputabili agli immigrati sulla spesa pubblica italiana totale nel 2016 è stimata al 2,1%



Stima delle entrate imputabili agli immigrati nel 2016, €mld



Fonte: Dossier Statistico Immigrazione 2018, Idos/Confronti/Unar

2) La procedura di ingresso per lavoro subordinato

- Lo straniero deve munirsi: di un titolo che ne legittimi il soggiorno in Italia; nonché, in quanto aspirante lavoratore, di una autorizzazione a lavorare sulla base di una speciale procedura di assunzione → stretto nesso fra soggiorno e lavoro (il primo è generalmente subordinato al secondo)

- Artt. 22 ss. TU immigrazione





- Il responsabile del procedimento di assunzione è lo Sportello unico per l'immigrazione (SUI), istituito in ogni Provincia presso la Prefettura
- Presupposto della procedura → il primo incontro fra domanda e offerta di lavoro deve avvenire quando l'aspirante lavoratore si trova ancora nel suo Paese di origine
- Il datore di lavoro presenta una domanda nominativa (o numerica) di assunzione allo SUI (proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato) garantendo la disponibilità un alloggio per lo straniero e impegnandosi a pagare le spese di rimpatrio





- Lo SUI verifica, presso il Centro per l'impiego competente, l'indisponibilità di manodopera nazionale e rilascia, entro 60 gg. dalla richiesta, l'autorizzazione al lavoro (entro i limiti delle quote stabilite dal decreto flussi)
- Su richiesta del datore, lo SUI invia l'autorizzazione al lavoro agli uffici diplomatici o consolari del Paese d'origine dello straniero per il rilascio del visto d'ingresso
- Il lavoratore, informato dal datore dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, chiede il visto d'ingresso agli uffici diplomatici o consolari competenti





- Gli uffici diplomatici o consolari competenti rilasciano allo straniero il visto di ingresso
- Entro 6 mesi dal rilascio del visto lo straniero deve fare ingresso in Italia
- Entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero deve recarsi presso lo SUI che ha rilasciato l'autorizzazione per firmare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato
- Solo dopo essere entrato in Italia ed aver iniziato a lavorare lo straniero potrà richiedere alla Questura, tramite lo SUI, il rilascio (a titolo oneroso) del permesso di soggiorno per lavoro



Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato

- La stipulazione del contratto (art. 5 *bis* TU immigrazione) è condizione per il rilascio del permesso di soggiorno
- Normale contratto di lavoro subordinato *ex art.* 2094 c.c., riservato però ai soli cittadini non UE, cui accedono due obblighi ulteriori per il datore: garanzia dell'alloggio ed impegno al pagamento delle spese di rimpatrio (in caso di mancata assunzione delle due garanzie, il contratto non consente il rilascio del permesso di soggiorno)
- Molti profili di criticità dell'istituto



Alcune criticità della procedura di ingresso per lavoro subordinato

- Lo straniero dovrebbe restare nel suo Paese fino alla conclusione della procedura di assunzione, ma spesso ciò non accade → si alimentano irregolarità e lavoro sommerso
- Non esiste più (dopo la Bossi-Fini) l'istituto dello *sponsor*, che consentiva un ingresso per ricerca di lavoro
- Si conferma il principio della preferenza per le assunzioni di lavoratori già presenti sul territorio (e, quindi, lo sfavore verso nuovi ingressi nel mercato del lavoro nazionale)





- Particolari gravami connessi alla stipulazione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (in particolare: garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio conforme ai parametri ERP e impegno al pagamento delle spese di rimpatrio del lavoratore)
- In breve, si tratta di una procedura bizantina che rende quasi impossibile l'accesso regolare per lavoro → disincentivo normativo al lavoro degli stranieri → irregolarità e lavoro sommerso
- Speciale procedura prevista per le assunzioni di lavoratori stranieri stagionali (art. 24 t.u. immigrazione); specifiche regolamentazioni per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo (art. 26 t.u. immigrazione); possibili, in casi particolari, gli ingressi "fuori quota" (artt. 27 – 27 *sexies* t.u. immigrazione)





Grazie per la vostra attenzione

william.chiaromonte@unifi.it

